



Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 102**

**SEDUTA DEL 27-07-2017**

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi  
Pasquale Cannatelli (assente)  
Claudio Cogliati  
Marco Di Conza  
Nicolas Gallizzi  
Paola Pessina  
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON L'ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI DI MILANO.

Su proposta del Direttore Scientifico: prof Silvano Bosari

Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 6 pagine di cui n. 3 pagine di allegati parte integrante

**Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.**

[Atti n. 640/2011 – all. ]



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**RICHIAMATA** la Convenzione Quadro di cui alla Deliberazione Consiliare n. 67 del 8/4/2011 (in atti 640/2011), scaduta in data 11 maggio 2016;

**CONSIDERATO** che dalla collaborazione con l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, sono scaturiti rapporti proficui e vantaggiosi per entrambe le parti, come risulta dal rapporto delle attività svolte all'interno della Convenzione, redatto ai sensi dell'art. 8 della convenzione medesima dal Dott. Alessandro Nobili, Responsabile del Laboratorio di Valutazione della Qualità delle Cure e dei Servizi per l'Anziano, di cui agli atti n. 640/2011;

**CONSIDERATO** che tali rapporti si sono concretizzati di volta in volta mediante la stipulazione di specifici accordi scientifici, come stabilito dall'art. 2 del testo convenzionale, e formalizzati mediante l'assunzione di apposite determinazioni del Direttore Generale;

**VISTA** la proposta di rinnovo della convenzione quadro per attività di collaborazione scientifica, presentata dalla Direzione Scientifica della Fondazione in accordo con l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano;

**RILEVATO** che, in base a detta proposta di convenzione, la Fondazione e l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri intendono proseguire, con effetti "ora per allora", il rapporto di collaborazione scientifica nel quale le attività di ricerca dei due enti possono integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle problematiche delle malattie rare, dell'inquinamento atmosferico, delle polipatologie e conseguenti politerapie nell'anziano e delle malattie neurologiche;

**ATTESO** l'interesse della Fondazione a stipulare accordi di collaborazione scientifica per sviluppare la propria attività di ricerca e considerata la particolare significatività dei temi messi ad oggetto della convenzione, tutti rientranti nella specifica missione scientifica della Fondazione;

**RITENUTO** di demandare al Direttore Scientifico, mediante l'assunzione di appositi provvedimenti dirigenziali, l'operatività della convenzione stessa con la stipula di accordi specifici;

**DATO ATTO** che detta convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio della Fondazione;

**PREVIA VOTAZIONE** resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

### DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di rinnovare, con effetto ora per allora, in relazione alla prosecuzione delle attività come sopra meglio descritta, l'allegata convenzione quadro per attività di collaborazione scientifica con l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Il Consiglio di Amministrazione

2. di stabilire che la stipulanda convenzione quadro avrà durata quinquennale a decorrere dalla data della sottoscrizione delle parti;
3. di demandare al Direttore Scientifico l'esecuzione della suddetta convenzione per quanto attiene agli interventi ivi previsti;
4. di specificare che detta convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio della Fondazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA 27 LUG 2017 AL N. 102



## CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra l'ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI, con sede legale in Milano, C.F. e P.I. n. 03234210150, rappresentata dal Direttore Prof. Silvio Garattini, di seguito denominata "Mario Negri",

e la FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con sede in Milano, 20122, via F. Sforza 28, C.F. e P.I. 04724150968 rappresentata dal Presidente Dott. Marco Giachetti, di seguito denominata "Fondazione".

Si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1. Finalità della convenzione

La Fondazione e il Mario Negri convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica fra le parti, nel quale le attività di ricerca della Fondazione e le attività dell'Istituto Mario Negri possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle problematiche delle malattie rare, dell'inquinamento atmosferico, delle polipatologie e conseguenti politerapie nell'anziano e delle malattie neurologiche.

### Articolo 2. Oggetto della collaborazione

La Fondazione e il Mario Negri favoriranno la collaborazione scientifica fra le due parti nei settori di cui all'articolo 1 ed altri in cui i ricercatori dei due enti riscontrino sinergie possibili. Le attività di cui all'articolo 1 saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi scientifici fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

### Articolo 3. Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, la Fondazione e il Mario Negri si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione scientifica, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'articolo 1, del rapporto collaborativo.

### Articolo 4. Responsabili della convenzione e commissione tecnico-operativa

La Fondazione indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Direttore Scientifico Prof. Silvano Bosari. Il Mario Negri indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof. Silvio Garattini



#### **Articolo 5. Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche**

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione da porre in essere volta per volta. Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dalla presente convenzione, quello della libertà per i due contraenti di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi, e del rinvio ad una successiva regolamentazione/convenzione nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

#### **Articolo 6. Copertura assicurativa**

La Fondazione garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti che potrebbero frequentare i locali e i laboratori del Mario Negri per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni e tesi di laurea o di diploma.

Il Mario Negri garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso la Fondazione.

#### **Articolo 7. Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale ospedaliero della Fondazione e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2, comma 4° del decreto 5 agosto 1998 n. 363 così come di quello del Mario Negri che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Mario Negri e della Fondazione, siano esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato decreto n. 363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.lg. 626/94 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale ospedaliero e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del contraente, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

#### **Articolo 8. Durata delle convenzione e procedura di rinnovo**

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata solo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione la Fondazione e il Mario Negri redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti, in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno



sei mesi, lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione dei relativi atti.

#### **Articolo 9. Trattamento dei dati personali**

La Fondazione provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento emanato in attuazione della legge n. 675/96, recante "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Il Mario Negri si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla Fondazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

#### **Articolo 10. Controversie**

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Le parti possono, tuttavia definire amichevolmente eventuali controversie, nascenti in tal caso, il collegio arbitrale avrà sede in Milano e sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Milano.

#### **Articolo 11. Registrazione e spese**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso

Milano,

FONDAZIONE  
IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
*Il Presidente*  
*Dott. Marco Giachetti*

ISTITUTO DI  
RICERCHE FARMACOLOGICHE  
MARIO NEGRI  
*Il Direttore*  
*Prof. Silvio Garattini*